



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 64

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Piano di sorveglianza per il mantenimento dello status di indenne del territorio provinciale da infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* per quanto riguarda gli ovini e i caprini detenuti.

Il giorno **20 Gennaio 2023** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

Presenti:

ASSESSORE

**MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La relatrice comunica che:

il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, mira a stabilire un quadro armonizzato, a livello dell'Unione europea, per l'organizzazione dei controlli ufficiali e delle attività ufficiali diverse dai controlli ufficiali nell'intera filiera agroalimentare e zootecnica.

L'articolo 109, comma 1, del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce che gli Stati membri assicurino che i controlli ufficiali relativi alla filiera agroalimentare e zootecnica siano eseguiti dalle Autorità competenti sulla base di un Piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP) la cui elaborazione e attuazione sono coordinate in ciascun territorio nazionale.

In Italia, le Regioni e le due Province autonome sono le autorità responsabili dell'applicazione delle norme comunitarie e dei controlli relativi, tra l'altro, alla salute e al benessere animale e agli alimenti e alla sicurezza alimentare, mentre al Ministero della salute compete l'azione legislativa primaria, il coordinamento delle attività attraverso la Conferenza Stato-Regioni e la rappresentanza dello Stato a livello internazionale e nelle sedi europee.

Sono esercitate dalla Provincia le funzioni d'indirizzo, di pianificazione e di supervisione delle attività di controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali svolte dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari in applicazione della normativa vigente nelle materie sopra richiamate, nonché la tenuta dei relativi rapporti con le competenti autorità statali e regionali e, se necessario, europee.

La Provincia autonoma di Trento è stata riconosciuta ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina con decisione 2003/732/CE. Detta decisione è stata abrogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, il quale, con l'allegato I, parte I, capitolo 2, ha confermato lo *status* del territorio provinciale quale indenne da malattia per l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* nelle popolazioni di ovini e caprini.

La Giunta provinciale con deliberazione n. 3280 del 23 dicembre 2002, successivamente modificata e integrata rispettivamente con provvedimento n. 2990 del 17 dicembre 2004 e n. 34 del 24 gennaio 2014, ha approvato le direttive per l'attuazione del programma di profilassi obbligatoria della brucellosi ovina e caprina.

Considerate le risultanze favorevoli ormai da diversi anni (Sistema Informativo Veterinario - applicativo Rendicontazioni) delle attività di profilassi condotte sul territorio provinciale nei confronti della brucellosi degli ovi-caprini, il Servizio provinciale competente ha proposto nel 2015 al Ministero della salute (PAT ID n. 215549600 di data 11/12/2015) un diradamento dei controlli delle attività di profilassi nei confronti della brucellosi ovi-caprina a partire dall'anno 2016, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dell'Ordinanza ministeriale 28 maggio 2015 e s.m.i. recante "Misure di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica".

Il Ministero della salute ha espresso parere favorevole in merito alla suddetta proposta (PAT ID n. 215876926 di data 15/12/2015). Pertanto, il programma di profilassi della malattia in parola ha previsto, per gli anni 2016, 2017 e 2018, l'effettuazione negli allevamenti ovini e caprini, in forma obbligatoria, di una prova sierologica su sangue su specifiche categorie di animali.

Alla fine dell'anno 2018, l'Unità Operativa di Igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari ha chiesto, per le vie brevi, al competente Servizio provinciale di valutare la possibilità di effettuare un diradamento dei controlli che tenesse conto delle tipologie di produzione (carne, latte) degli allevamenti trentini e di alcuni fattori di rischio individuati quali, ad esempio, la produzione di latte, l'effettuazione del pascolo vagante e i flussi commerciali.

Il competente Servizio provinciale, condividendo la richiesta dell'Unità Operativa di Igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse umane e di razionalizzare i controlli, ha quindi trasmesso al Ministero della salute

(prot. PAT n. 17001 di data 11/01/2019), ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dell'Ordinanza ministeriale 28 maggio 2015, una proposta di diradamento delle attività di profilassi nei confronti della brucellosi ovi-caprina a partire dall'anno 2019.

Ricevuto il parere favorevole del Ministero della salute (PAT ID n. 359352277 di data 29/01/2019) in merito alla proposta di diradamento dei controlli sopra richiamata, con deliberazione n. 252 del 22 febbraio 2019 è stata adottata per l'anno 2019, in forma obbligatoria, la profilassi della brucellosi negli allevamenti ovis e/o caprini secondo le modalità indicate nell'allegato A parte integrante e sostanziale di detta deliberazione.

Le modalità di esecuzione delle attività di profilassi in parola definite con deliberazione n. 252/2019 sono state confermate anche per l'anno 2020 (deliberazione giuntale n. 2162 del 20 dicembre 2019) e per l'anno 2021 (deliberazione giuntale n. 2208 del 22 dicembre 2020). Per gli stessi anni 2020 e 2021 sono state inoltre confermate le direttive per l'attuazione del programma di profilassi obbligatoria della brucellosi ovina e caprina approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 3280 di data 23 dicembre 2002, così come modificata dalla deliberazione n. 2990 di data 17 dicembre 2004 e con le integrazioni disposte al punto 5) della deliberazione n. 34 del 24 gennaio 2014.

Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale, all'articolo 5 dispone che le norme specifiche per la prevenzione e il controllo delle malattie si applicano alle malattie elencate nell'articolo stesso e nell'allegato II di tale regolamento: l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* rientra tra le malattie dell'allegato II.

Le malattie elencate richiedono diversi tipi di misure di gestione, come indicato nelle norme di prevenzione e controllo delle malattie di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/429 e vista la potenziale gravità del loro impatto sulla sanità pubblica o animale, l'economia, la società o l'ambiente.

Le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie elencate si applicano solo a specie e gruppi di specie che possono trasmettere tali malattie elencate, perché sono ricettivi ad esse o agiscono da vettori.

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate, la Commissione europea ha stabilito 5 categorie di malattie che colpiscono gli animali (indicate come "A", "B", "C", "D" ed "E"), ha attribuito ciascuna delle malattie elencate, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, ad una o più di queste categorie ed ha individuato le specie e i gruppi di specie ai quali si applicano le relative norme per la prevenzione e il controllo.

L'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*, relativamente alle specie *Ovis* ssp. e *Capra* ssp., risulta tra le malattie animali classificate in categoria B+D+E.

Il comma 1 dell'articolo 280 del regolamento (UE) 2016/429 dispone che le zone che hanno ottenuto il riconoscimento dello *status* di indenne da malattia per una o più delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento stesso, per una o più delle pertinenti specie animali, in conformità tra l'altro con la direttiva 91/68/CEE, si considerano aver ottenuto il riconoscimento dello *status* di indenne da malattia in conformità al regolamento (UE) 2016/429 e, come tali, sono soggette ai pertinenti obblighi previsti dal medesimo regolamento.

Il comma 1 dell'articolo 84 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, dispone che le zone di Stati membri che hanno ottenuto il riconoscimento dello *status* di indenne da brucellosi (indenne da *B. melitensis*), concesso conformemente alla direttiva

91/68/CEE, prima del 21 aprile 2021, abbiano ottenuto il riconoscimento dello *status* di indenne da infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis*, *B. suis* per le proprie popolazioni di ovini e caprini conformemente al medesimo regolamento.

Il comma 3 dell'articolo 84 sopraccitato stabilisce inoltre che gli Stati membri provvedono affinché le condizioni per il mantenimento di tale *status* siano conformi a quelle di cui al regolamento in parola.

La direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini, è stata abrogata dal regolamento (UE) 2016/429.

Con nota DGSAF prot. n. 23701 del 13 ottobre 2021 il Ministero della salute ha comunicato alle Regioni/Province autonome la necessità di adeguare i piani di profilassi della malattia in parola, finalizzati al mantenimento dello *status* di zona indenne, a quanto indicato nell'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2020/689.

Con nota prot. DGSAF n. 29251 del 14 dicembre 2021 il Ministero della salute ha quindi fornito indicazioni per quanto riguarda l'adeguamento e il diradamento dei controlli al regolamento delegato (UE) 2020/689 per la malattia in parola, ai fini del mantenimento di zona indenne da infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis*, *B. suis*.

Considerato che il territorio provinciale, a dicembre 2021 risultava indenne da oltre due anni, l'Amministrazione provinciale ha definito per l'anno 2022, con deliberazione giunta n. 2365 del 23 dicembre 2021, un'attività di sorveglianza degli stabilimenti ovini e caprini sulla scorta delle disposizioni contenute nell'allegato IV, parte I, capitolo 4, sezione 2, punto 1., lettera c) – ii) del regolamento delegato (UE) 2020/689, stabilendo altresì che, a partire dal 1° gennaio 2022, le deliberazioni della Giunta provinciale n. 3280 di data 23 dicembre 2002, così come modificata dalla deliberazione n. 2990 di data 17 dicembre 2004 e con le integrazioni disposte al punto 5) della deliberazione n. 34 del 24 gennaio 2014, e n. 252 del 22 febbraio 2019 si intendevano superate.

Tenuto conto che nel corso dell'anno 2022:

- il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 ha abrogato il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, che recepiva la direttiva del Consiglio 2003/50/CE dell'11 giugno 2003, di modifica della direttiva 91/68/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini e abrogata dal regolamento (UE) 2016/429;
- il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 ha abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di Polizia veterinaria".

Tenuto conto altresì che l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 134/2022 dispone che, fino alla data di entrata in vigore del manuale operativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) del medesimo decreto, restano in vigore le modalità per l'identificazione, la registrazione e la tracciabilità degli animali e degli stabilimenti previste dalle disposizioni vigenti.

Preso atto dei contenuti della nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 22341 del 19 settembre 2022 avente ad oggetto "Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione (I&R) degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 – prime istruzioni operative".

Alla luce delle sopraccitate disposizioni e indicazioni nazionali emanate nel corso dell'anno 2022, risulta quindi necessario rivedere nuovamente le disposizioni adottate con deliberazione giunta n. 2365/2021.

Sentito per le vie brevi l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie in merito alle attività di controllo proposte per l'anno 2023 per il mantenimento della qualifica di territorio indenne da infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*.

Considerato che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è stato individuato, unitamente al Settore Laboratorio dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e al Laboratorio di Sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, quale laboratorio del controllo ufficiale e risulta pertanto competente per le attività analitiche previste dal Piano di cui alla presente proposta di deliberazione.

Preso atto inoltre delle tariffe indicate dal Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, con nota prot. generale n. 11475/2022 del 12 dicembre 2022, per le attività di profilassi in parola relative all'anno 2023.

Preso atto infine che l'ordinanza ministeriale 28 maggio 2015 e s.m.i. recante "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" dispone:

- all'articolo 2, comma 4., che la programmazione annuale dei controlli per la profilassi delle malattie in parola sia inserita nel sistema informativo SANAN del portale VETINFO entro il primo bimestre dell'anno di riferimento;
- all'articolo 3, comma 6, che su tutto il territorio nazionale il Servizio veterinario rende disponibili tutte le informazioni relative all'esecuzione e all'esito delle attività di profilassi previste dalla medesima ordinanza nel sistema informativo SANAN entro 7 giorni dall'acquisizione dei risultati.

Si propone quindi di approvare per l'anno 2023 il "Piano di sorveglianza per il mantenimento dello status di indenne del territorio provinciale da infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* per quanto riguarda gli ovini e i caprini detenuti", di cui all'allegato parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione, in sostituzione di quello adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2365 del 23 dicembre 2021.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti la normativa e gli atti citati in premessa;
- vista la legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni che disciplina la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e brucellosi;
- visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117";
- visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117";
- visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117";
- visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117";
- visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo

- sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 116;
- visto il decreto del Ministro della Sanità 10 maggio 1993 “Aggiornamento delle tariffe relative alle prove diagnostiche effettuate dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali connesse ai piani di risanamento per la brucellosi e la leucosi”;
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 605 del 14 marzo 2008 “Approvazione della misura e dei criteri per la corresponsione dell’indennità di abbattimento spettante a seguito di risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina, brucellosi bovina, e leucosi bovina enzootica e brucellosi ovi-caprina”;
 - vista la nota del Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza prot. n. 163233 del 20 marzo 2013 avente ad oggetto “tariffe piani profilassi bestiame”;
 - visto regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova;
 - visto il regolamento (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (IMSOC);
 - visto il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti;
 - visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
 - visto il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova;
 - visto il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale;
 - visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello *status* di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni;
 - visto il regolamento delegato (UE) 2020/2154 della Commissione, del 14 ottobre 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale, certificazione e notifica per i movimenti all’interno dell’Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri;
 - visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la

- certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE;
 - visto regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti;
 - visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione, del 4 febbraio 2022, che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione in materia di salute animale conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006;
 - visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/671 della Commissione, del 4 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme specifiche sui controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti su animali, prodotti di origine animale e materiale germinale, le azioni di follow-up che devono essere intraprese dall'autorità competente in caso di non conformità alle norme in materia di identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini o di non conformità durante il transito di determinati bovini nell'Unione, e che abroga il regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione;
 - visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1345 della Commissione, del 1° agosto 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti che detengono animali terrestri e che raccolgono, producono, trasformano o stoccano materiale germinale;
 - visto il regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano;
 - vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 9763 del 20/04/2021 "Regolamento (UE) 2016/429 "Normativa in materia di sanità animale" – Indicazioni applicative";
 - vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 21307 del 14/09/2021 "Regolamento (UE) 2016/429 "Normativa in materia di sanità animale" – Indicazioni applicative. Riscontro richiesta di chiarimenti in merito alla nota ministeriale prot. n. 0009763-20/04/2021-DGSAF-MDS";
 - vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 4144 del 17/02/2022 "Regolamento (UE) 2016/429 e Regolamento delegato (UE) 2020/686 - Centro di stoccaggio di materiale germinale – Quesito";
 - vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 10271 del 26/04/2022 "Sistema I&R - chiarimenti in materia di riconoscimento degli stabilimenti in applicazione del regolamento (UE) 2016/429 e suoi atti delegati e di esecuzione con particolare riferimento agli stabilimenti nei quali sono effettuate operazioni di raccolta";

- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 14148 del 08/06/2022 “ulteriori comunicazioni in materia di riconoscimento degli stabilimenti in cui sono effettuate operazioni di raccolta di cui all’art. 94, par. 1, lett. a) del regolamento (UE) 2016/429”;
- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 23290 del 29/09/2022 “Finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali – applicazione del d.lgs. 32/2021. Chiarimenti”;
- vista la nota del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza prot. PAT n. 742250 del 28/10/2022 “decreto legislativo 5 agosto 2022, n.136 - Prime disposizioni”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 515 del 24 aprile 2020 “Recepimento dell’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il “Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2020-2022” (Rep. Atti n. 16/CSR del 20 febbraio 2020)”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1905 del 20 novembre 2020 avente ad oggetto “Adozione del “Piano provinciale integrato dei controlli per il triennio 2020-2022” in materia di salute e benessere animale, mangimi, sottoprodotti di origine animale, sicurezza alimentare e acqua potabile, prodotti fitosanitari”;
- vista la nota del Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza prot. PAT n. 863915 del 15 dicembre 2022 avente ad oggetto “Attività di controllo ufficiale e altre attività ufficiali in materia di salute e benessere animale, mangimi, sottoprodotti di origine animale, sicurezza alimentare, acqua potabile e prodotti fitosanitari – Anno 2023”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1137 del 24 giugno 2022 “Recepimento dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente: “Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente status sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis*, *Brucella suis*, da *Mycobacterium tuberculosis* (MTBC) e da leucosi bovina enzootica” (Rep. Atti n. 54/CSR del 28 aprile 2022)”;
- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 656 dell’11 gennaio 2023 avente ad oggetto “Decreto legislativo n. 136/2022, articolo 13 “Programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie” - Attuazione ed indicazioni applicative”;
- vista la nota del Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza prot. PAT n. 829190 del 01/12/2022 avente ad oggetto "Piani di sorveglianza delle malattie elencate di categoria B, C e D in provincia di Trento – Articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136”;
- vista la email del direttore dell’Ufficio 3 della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del 9 gennaio 2023 (PAT ID n. 640091564 del 22 dicembre 2022);
- vista la legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 “Tutela della salute in provincia di Trento”;
- visto l’articolo 55 “Esercizio delle funzioni in materia di sicurezza alimentare” della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006 - 2008 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)”;
- vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
- visti l’articolo 56 e l’allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare per l’anno 2023 il “Piano di sorveglianza per il mantenimento dello status di indenne del territorio provinciale da infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* per quanto riguarda gli ovini e i caprini detenuti” di cui all’allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di demandare all'Azienda provinciale per i servizi sanitari la realizzazione delle attività previste dal piano di cui al precedente punto 1., ivi inclusa la verifica della sua corretta applicazione, e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie l'esecuzione degli esami diagnostici di laboratorio previsti dal Piano di cui al precedente punto 1. i cui costi, a carico dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, sono riportati nel successivo punto 4. e saranno rendicontati dal medesimo Istituto;
3. di demandare altresì all'Azienda provinciale per i servizi sanitari l'inserimento, nel sistema informativo SANAN del portale VETINFO, della programmazione dei controlli previsti dal Piano di cui al punto 1. entro il 28 febbraio 2023, nonché la registrazione, nel medesimo sistema informativo, delle informazioni relative all'esecuzione e all'esito delle attività di profilassi entro 7 giorni dall'acquisizione dei risultati;
4. di dare atto che il costo delle attività per l'attuazione del Piano di sorveglianza dell'infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* per l'anno 2023 è il seguente:
 - a) n. 23.000 controlli al test Rosa Bengala (RB), con un costo unitario di euro 0,70 + I.V.A. se dovuta + 2% contributo ENPAV sull'imponibile, se dovuto = euro 20.034,84;
 - b) n. 1.000 controlli col metodo della fissazione del complemento (FDC) al costo unitario di euro 1,08 + I.V.A. se dovuta + 2% contributo ENPAV sull'imponibile, se dovuto = euro 1.343,95;
 - c) n. 500 indennizzi per l'abbattimento di ovini e caprini positivi alla brucellosi, valore unitario medio euro 92,21 comprensivo di I.V.A. se dovuta = euro 46.105,00;per un costo complessivo presunto pari ad euro 67.483,79;
5. di dare atto altresì che le spese per la pulizia e la disinfezione degli allevamenti infetti e per il trasporto degli animali infetti dall'allevamento al macello restano a carico del proprietario degli ovini e dei caprini;
6. di disporre che ai proprietari di ovini e caprini infetti da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*, macellati previa notifica, siano corrisposte dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari le indennità di abbattimento nella misura e secondo i criteri individuati nella deliberazione della Giunta provinciale n. 605 del 14 marzo 2008 avente ad oggetto "Approvazione della misura e dei criteri per la corresponsione dell'indennità di abbattimento spettante a seguito di risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina, brucellosi bovina, e leucosi bovina enzootica e brucellosi ovi-caprina";
7. di disporre altresì che l'erogazione delle indennità di cui al precedente punto 6. sia subordinata alla verifica, da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, del rispetto delle disposizioni nazionali e unionali riguardanti il sistema di identificazione e registrazione degli animali e le movimentazioni degli stessi;
8. di dare atto inoltre che agli oneri derivanti dalla presente deliberazione per l'anno 2023 l'Azienda provinciale per i servizi sanitari farà fronte con le risorse ripartite di cui alla tabella A), alla voce "incarichi e consulenze sanitarie" per euro 21.378,79 ed alla voce "rimborsi assegni e contributi sanitari" per euro 46.105,00, allegata alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2369 del 16 dicembre 2022 recante "Prime disposizioni e direttive per il finanziamento delle funzioni ed attività del Servizio Sanitario Provinciale per il triennio 2023-2025 e assegnazione in acconto all'Azienda provinciale per i servizi sanitari di una quota del fabbisogno corrente anno 2023";
9. di dare atto che il finanziamento per sostenere i costi di cui al punto 4. non rientra nelle fattispecie di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.;
10. di disporre inoltre che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 594 del 17 aprile 2014, effettui l'apposito accantonamento per fare

fronte agli eventuali rimborsi per l'abbattimento degli animali da allevamento nei casi di focolai di malattie infettive;

11. di stabilire che la presente deliberazione sostituisce la deliberazione della Giunta provinciale n. 2365 del 23 dicembre 2021;
12. di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, la presente deliberazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
13. di disporre infine la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia.

Adunanza chiusa ad ore 10:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Piano di sorveglianza

Il vice presidente
Mario Tonina

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

Allegato parte integrante

“Piano di sorveglianza per il mantenimento dello *status* di indenne del territorio provinciale da infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* per quanto riguarda gli ovini e i caprini detenuti”.

DEFINIZIONI

operatore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti, anche per un periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia e i veterinari;

stabilimento: i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente, esclusi:

- a) le abitazioni in cui sono detenuti animali da compagnia;
- b) gli ambulatori o le cliniche veterinarie;

materiale germinale: sperma, ovociti ed embrioni destinati alla riproduzione artificiale;

stabilimento di materiale germinale:

- a) in relazione allo sperma, uno stabilimento in cui lo sperma è raccolto, prodotto, trasformato o immagazzinato;
- b) in relazione agli ovociti e agli embrioni, un gruppo di professionisti o una struttura sottoposti al controllo di un veterinario del gruppo, competente per la raccolta, la produzione, il trattamento e lo stoccaggio degli ovociti e degli embrioni;

stabilimento registrato di materiale germinale, uno stabilimento di materiale germinale diverso da uno stabilimento riconosciuto di materiale germinale, registrato presso l'autorità competente conformemente all'articolo 93, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429;

stabilimento riconosciuto di materiale germinale: un centro di raccolta dello sperma, un gruppo di raccolta di embrioni, un gruppo di produzione di embrioni, uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale o un centro di stoccaggio di materiale germinale, riconosciuto conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429;

sperma: l'eiaculato di uno o più animali, tal quale, preparato o diluito;

ovociti: le fasi aploidi dell'ootidogenesi comprendenti gli ovociti secondari e gli ovuli;

embrione: lo stadio iniziale dello sviluppo di un animale in grado di essere trasferito in una madre ricevente;

operazione di raccolta: la raccolta di animali terrestri detenuti da più di uno stabilimento per un periodo più breve del periodo di permanenza richiesto per la specie animale in oggetto;

periodo di permanenza: il periodo minimo necessario per garantire che un animale che è stato introdotto in uno stabilimento non presenti uno stato sanitario inferiore rispetto agli animali di tale stabilimento;

ovino o animale della specie ovina: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti al genere *Ovis* nonché un animale derivato dall'incrocio di tali specie;

caprino o animale della specie caprina: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti al genere *Capra* nonché un animale derivato dall'incrocio di tali specie;

bovino o animale della specie bovina: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti ai generi *Bison*, *Bos* (compresi i sottogeneri *Bos*, *Bibos*, *Novibos* e *Poephagus*) e *Bubalus* (compreso il sottogenere *Anoa*) nonché un animale derivato dall'incrocio di tali specie;

caso sospetto: fare riferimento alla definizione contenuta nell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/689 e ai metodi diagnostici di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2020/689;

caso confermato: fare riferimento alla definizione contenuta nell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/689 e ai metodi diagnostici di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2020/689.

Si applicano altresì le altre definizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/429, nel regolamento (UE) 2017/625 e nei relativi regolamenti di esecuzione e delegati.

1. Obiettivi

Attraverso l'esecuzione del piano di sorveglianza e controllo si vogliono perseguire i seguenti obiettivi:

- mantenere i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria per la dichiarazione di territorio indenne da infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* per quanto riguarda gli ovini e i caprini detenuti;
- razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali attraverso l'espletamento di attività di controllo mirate alle situazioni ritenute a rischio.

2. Attività di controllo per il mantenimento dello *status* di indenne del territorio della Provincia autonoma di Trento da infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* per gli ovini e i caprini detenuti.

Il territorio della provincia di Trento è indenne da malattia per l'infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis*, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021, allegato I, parte I, capitolo 2.

2.1 Controllo degli stabilimenti

Annualmente l'Azienda provinciale per i servizi sanitari (di seguito APSS), al fine del mantenimento dello *status* di indenne da infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* per gli ovini e i caprini detenuti, verifica il rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento delegato (UE) 2020/689, allegato IV, parte I, capitolo 4, sezione 2 che si riportano di seguito:

- non sono registrati casi confermati di infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* negli ovini e caprini detenuti;
- sono applicate le prescrizioni generali in materia di sorveglianza conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) di cui al regolamento sopraccitato, ai fini dell'individuazione precoce dell'infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* negli ovini e caprini detenuti, comprendenti almeno:
 - i) la presentazione periodica di campioni prelevati da casi di aborto da sottoporre a prove di laboratorio;
 - ii) indagini tempestive sui casi di aborto potenzialmente causati dall'infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* con esito negativo;
- non è praticata la vaccinazione degli ovini e caprini detenuti contro l'infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* e nessun ovino e caprino introdotto in provincia di Trento è stato vaccinato nei tre anni precedenti l'introduzione.

Inoltre l'APSS esegue annualmente sugli stabilimenti provinciali che detengono ovini e caprini la seguente sorveglianza basata sui rischi volta a individuare l'infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis*, elaborata tenendo conto dei sistemi di produzione e dei fattori di rischio

individuati, compresa la diffusione dell'infezione a partire da animali diversi dagli ovini e caprini detenuti:

a. Stabilimenti ovi-caprini stanziali

Gli stabilimenti ovi-caprini stanziali vengono sottoposti a periodici accertamenti in modo da controllare ogni anno almeno il 50% degli stabilimenti stanziali che siano rappresentativi del 50% degli animali presenti negli stabilimenti stanziali provinciali. Negli stabilimenti annualmente selezionati per il controllo, il numero di animali da testare è calcolato secondo le indicazioni riportate nella tabella n.1.

Per la selezione degli stabilimenti da sottoporre a controllo, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari prenderà in considerazione i seguenti criteri:

- flussi commerciali;
- consistenza degli allevamenti;
- contesto zootecnico e geografico;
- situazione epidemiologica.

Gli stabilimenti con ovi-caprini produttori di latte destinato al consumo alimentare devono comunque essere sempre controllati annualmente.

Gli stabilimenti che movimentano animali verso altri stabilimenti o che praticano l'alpeggio, se non sono già stati controllati in quanto selezionati dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari come stabilimenti da sottoporre a controllo nell'anno della movimentazione/alpeggio e/o non già controllati nell'anno precedente, devono essere sottoposti a controllo prima di effettuare detti spostamenti.

I controlli ai fini della movimentazione/alpeggio hanno pertanto validità di due anni.

b. Ovi-caprini vaganti (greggi)

Gli ovi-caprini vaganti (greggi) vengono sottoposti a controlli annuali in modo tale che per ogni gregge sia testato un numero di animali in conformità a quanto indicato nella tabella n. 1. Nel caso in cui il gregge vagante non rientri sul territorio provinciale nel corso dell'anno, l'APSS concorda con il responsabile del gregge luogo e data del controllo.

I greggi che effettuano anche l'alpeggio devono essere sottoposti al controllo annuale prima della monticazione, sempre secondo le indicazioni riportate nella tabella n. 1.

Tabella n. 1

Categoria di animali da testare	N. animali da sottoporre a controllo
maschi non castrati di età \geq 6 mesi	Tutti
femmine di età \geq 6 mesi	se presenti in numero $<$ 50: tutte
	se presenti in numero \geq 50: il 25% delle presenti con un minimo di 50 capi testati

I campioni raccolti dall'APSS devono essere esaminati impiegando i metodi diagnostici descritti nell'allegato III, sezione 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689.

Il prelievo di campioni da animali e l'interpretazione dei risultati di laboratorio devono essere fatti nel rispetto degli articoli 6 e 9 del regolamento sopra richiamato.

Gli operatori degli stabilimenti collaborano alle operazioni di campionamento provvedendo alla contenzione degli animali e sono tenuti a segnalare all'APSS tutti i casi di aborto e ritenzione placentare.

2.2 Controllo delle movimentazioni

Per le movimentazioni tra gli Stati membri di ovini e caprini detenuti per quanto riguarda le garanzie sanitarie relative all'infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis*, l'APSS applica le disposizioni contenute nel regolamento delegato (UE) 2020/688 e, in particolare, gli articoli 15, 16 e 18.

Per le movimentazioni di ovini e caprini detenuti introdotti da Paesi terzi per quanto riguarda le garanzie sanitarie relative all'infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis*, l'APSS applica le disposizioni contenute nel regolamento delegato (UE) 2020/692, fermo restando che le stesse sono consentite da quei Paesi, loro territori o zone che figurano nell'elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Fatte salve le misure contemplate nell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 28 aprile 2022 (Rep. Atti n. 54/CSR) per quanto riguarda la movimentazione verso stabilimenti da ingrasso, per transumanza, pascolo, monticazione e da e verso centri genetici, negli stabilimenti di ovini e caprini del territorio provinciale possono essere introdotti ovini e caprini provenienti da stabilimenti ubicati sul territorio italiano indenni da infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* senza vaccinazione o da stabilimenti indenni con vaccinazione e che non sono stati vaccinati contro l'infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* negli ultimi tre anni e che:

- provengono da una zona indenne da infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* per quanto riguarda gli ovini e i caprini;
oppure
- sono ovini e caprini interi di età superiore a 6 mesi risultati negativi a una prova sierologica effettuata su un campione prelevato:
 - nei 30 giorni precedenti la loro introduzione nello stabilimento, o
 - nei 30 giorni successivi alla loro introduzione, purché siano stati tenuti in isolamento durante tale periodo;oppure
- sono capi femmine nel periodo del post-parto, tenute in isolamento dalla loro introduzione nello stabilimento finché non siano risultate negative a una prova sierologica effettuata su un campione prelevato non prima di 30 giorni dopo il parto.

Negli stabilimenti di ovini e caprini del territorio provinciale, fatta salva la disciplina nazionale vigente relativa alla riproduzione animale non in contrasto con quella unionale, può essere introdotto o utilizzato solo materiale germinale di origine ovina e caprina proveniente da:

- stabilimenti registrati di materiale germinale oppure da stabilimenti riconosciuti di materiale germinale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento delegato (UE) 2020/686;
- Paesi terzi nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento delegato (UE) 2020/692.

Ferme restando le disposizioni per la movimentazione degli animali sul territorio nazionale relative alla compilazione del modello 4 elettronico di cui al decreto ministeriale 28 giugno 2016, al decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134 e all'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 e s.m.i., l'ingresso nel territorio provinciale di ovini e caprini detenuti e del relativo materiale germinale, provenienti da altri Stati membri o da Paesi terzi o loro territori o zone elencati, è accompagnato dallo specifico certificato sanitario di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.

L'APSS programma, qualora lo ritenesse opportuno o su indicazione dell'Amministrazione provinciale a seguito di particolari situazioni epidemiologiche, degli ulteriori controlli sanitari sugli ovini e caprini, prima della demonticazione, per il controllo dell'infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis*.

2.3 Sospensione e ripristino dello status di indenne da infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* per gli ovini e i caprini detenuti.

2.3.1 Sospensione dello status di indenne dello stabilimento

L'APSS **sospende** lo status di indenne se:

- a) si verificano una o più delle seguenti condizioni:
 - sono stati confermati uno o più casi di infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* in uno o più ovini o caprini dello stabilimento;
 - è stata praticata la vaccinazione in uno o più ovini o caprini dello stabilimento;
 - uno o più ovini o caprini risultano positivi alla prova sierologica;
 - sono stati registrati casi di aborto ascrivibili all'infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis*;
 - non sono rispettate le disposizioni in materia di introduzione di ovini, caprini e materiale germinale di cui al precedente punto 2.2;
 - l'esecuzione delle prove sierologiche non è avvenuta secondo il piano di sorveglianza di cui al precedente punto 2.1;
- si sospetta un caso di infezione in un ovino o caprino dello stabilimento.

Nell'eventualità di un caso sospetto di *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis*, l'APSS applica le pertinenti misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 e s.m.i e agli articoli 20, 21 e, se del caso, 22 e 23 del regolamento delegato (UE) 2020/689, ai sensi dell'articolo 68 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

Le brucelle eventualmente isolate devono essere inviate per la tipizzazione al Centro nazionale di referenza.

2.3.2 Ripristino dello status di indenne dello stabilimento

L'APSS **può ripristinare** lo status di indenne da infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* senza vaccinazione solo se:

- negli ultimi tre anni nessuno degli ovini e caprini nello stabilimento è stato vaccinato contro l'infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis*;
- gli animali che presentano segni clinici compatibili con l'infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis*, quali aborti, sono stati sottoposti a indagini dall'esito negativo;
- tutti gli ovini e caprini introdotti nello stabilimento provengono da stabilimenti indenni da infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* senza vaccinazione, o da stabilimenti indenni con vaccinazione e che non sono stati vaccinati contro l'infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* negli ultimi tre anni, e:
 - provengono da uno Stato membro o una zona indenni da infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* per quanto riguarda gli ovini e caprini;
oppure
 - sono ovini e caprini interi di età superiore a 6 mesi risultati negativi a una prova sierologica effettuata su un campione prelevato:
 - nei 30 giorni precedenti la loro introduzione nello stabilimento, o
 - nei 30 giorni successivi alla loro introduzione, purché siano stati tenuti in isolamento durante tale periodo;oppure
 - sono capi femmine nel periodo del post-parto, tenute in isolamento dalla loro introduzione nello stabilimento finché non siano risultate negative a una prova sierologica effettuata su un campione prelevato non prima di 30 giorni dopo il parto;
- tutto il materiale germinale di origine ovina e caprina introdotto o utilizzato nello stabilimento, fatta salva la disciplina nazionale vigente relativa alla riproduzione animale non in contrasto con quella unionale, proviene da:

- stabilimenti registrati di materiale germinale oppure da stabilimenti riconosciuti di materiale germinale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento delegato (UE) 2020/686;
- Paesi terzi nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento delegato (UE) 2020/692;
- i risultati delle ulteriori indagini comprovano l'assenza di infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* ed è stato determinato lo *status* di tutti i casi sospetti.

2.3.3 Sospensione e ripristino dello *status* di indenne di territorio della provincia di Trento

Lo *status* di indenne della provincia di Trento da infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* per gli ovini e caprini detenuti può essere mantenuto in caso di conferma di un caso di infezione se:

- a) lo stabilimento in cui è stata individuata l'infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* negli ovini e nei caprini detenuti è stato immediatamente sottoposto alle pertinenti misure di controllo delle malattie di cui all'articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2020/689;
- b) entro 60 giorni dalla prima conferma dell'infezione l'autorità competente ha effettuato, a norma dell'articolo 25 del regolamento delegato (UE) 2020/689, un'indagine epidemiologica e indagini al fine di identificare la probabile fonte e la distribuzione dell'infezione, traendo conclusioni sulla probabile fonte dell'infezione ed è stato infettato solo un numero limitato di stabilimenti e tali stabilimenti sono epidemiologicamente connessi con il primo focolaio rilevato;
- c) le pertinenti misure di controllo delle malattie di cui all'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 e s.m.i e agli articoli 21, 22 e 23 (sospetto) o 24 (conferma) del regolamento delegato (UE) 2020/689 sono state attuate immediatamente in ciascuno stabilimento in cui sono stati individuati casi sospetti o confermati a seguito dell'attuazione delle misure di cui alla precedente lettera b), fino al ripristino o alla riacquisizione dello *status* di indenne da malattia. Le brucelle eventualmente isolate devono essere inviate per la tipizzazione al Centro nazionale di referenza;
- d) la sorveglianza annuale attuata per il mantenimento dello *status* di territorio indenne è stata adattata e ha dimostrato che l'evento è stato risolto.

La conferma dell'infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* in una popolazione animale diversa dagli ovini e dai caprini detenuti non pregiudica lo *status* di indenne da infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* della provincia di Trento per quanto riguarda gli ovini e i caprini detenuti, purché siano state attuate e siano sottoposte a valutazione periodica misure efficaci per prevenire la trasmissione dell'infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* agli ovini e ai caprini detenuti.

2.4 Ritiro e riacquisizione dello *status* di indenne da infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* di uno stabilimento per ovini e caprini detenuti.

2.4.1 L'APSS ritira lo *status* di indenne se:

- a) non sono soddisfatte una o più delle seguenti prescrizioni, una volta trascorso il periodo di tempo massimo stabilito dall'APSS dalla sospensione dello *status* di indenne:
 - negli ultimi 12 mesi non sono stati registrati casi confermati di infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* negli ovini e caprini detenuti nello stabilimento;
 - negli ultimi tre anni nessuno degli ovini e caprini dello stabilimento è stato vaccinato contro l'infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis*;
 - gli animali che presentano segni clinici compatibili con l'infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis*, quali aborti, sono stati sottoposti a indagini dall'esito negativo;
 - tutti gli ovini e caprini introdotti nello stabilimento provengono da stabilimenti indenni da infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* senza vaccinazione, o da stabilimenti indenni con vaccinazione e che non sono stati vaccinati contro l'infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* negli ultimi tre anni, e:

- provengono da uno Stato membro o una zona indenne da infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* per quanto riguarda gli ovini e i caprini;
 - oppure,
 - sono ovini e caprini interi di età superiore a 6 mesi risultati negativi a una prova sierologica effettuata su un campione prelevato:
 - nei 30 giorni precedenti la loro introduzione nello stabilimento, o
 - nei 30 giorni successivi alla loro introduzione, purché siano stati tenuti in isolamento durante tale periodo;
 - oppure
 - sono capi femmine nel periodo del post-parto, tenute in isolamento dalla loro introduzione nello stabilimento finché non siano risultate negative a una prova sierologica effettuata su un campione prelevato non prima di 30 giorni dopo il parto;
- tutto il materiale germinale di origine ovina e caprina introdotto o utilizzato nello stabilimento, fatta salva la disciplina nazionale vigente relativa alla riproduzione animale non in contrasto con quella unionale, proviene da:
 - stabilimenti registrati di materiale germinale oppure da stabilimenti riconosciuti di materiale germinale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento delegato (UE) 2020/686;
 - Paesi terzi nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento delegato (UE) 2020/692;
- l'esecuzione delle prove sierologiche secondo il piano di sorveglianza di cui al precedente punto 2.1;
- b) l'infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* non può essere esclusa in base ai risultati delle ulteriori indagini condotte a seguito di uno o più casi sospetti e non è stato determinato lo *status* di tutti i casi sospetti;
- c) è stato confermato un caso di infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* in un ovino e caprino detenuto nello stabilimento;
- d) ciò è giustificato da altre esigenze di controllo dell'infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis*.

A seguito di conferma di un caso di *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis*, l'APSS applica le pertinenti misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 e s.m.i e agli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 e, se del caso, 29 del regolamento delegato (UE) 2020/689, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

Le brucelle isolate devono essere inviate per la tipizzazione al Centro nazionale di referenza.

2.4.2 Riacquisizione dello status di indenne

1. Se è stato ritirato conformemente alla precedente lettera a), lo *status* di indenne da infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* senza vaccinazione può essere riacquisito solo se sono soddisfatte le prescrizioni precedentemente non soddisfatte;
2. se è stato ritirato conformemente alle precedenti lettere b), c) o d), lo *status* di indenne da infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* senza vaccinazione può essere riacquisito solo se tutti i casi confermati e tutti gli animali risultati non negativi alle prove sono stati allontanati e gli ovini e caprini rimanenti soddisfano le seguenti prescrizioni:
 - gli ovini e caprini interi di età superiore a 6 mesi presenti nello stabilimento al momento del campionamento sono risultati negativi a prove sierologiche effettuate in due occasioni come segue:
 - i) la prima prova deve essere effettuata su campioni prelevati non prima di tre mesi dopo l'allontanamento dell'ultimo caso confermato e dell'ultimo animale risultato positivo a una prova immunologica;
 - ii) la seconda prova deve essere effettuata su campioni prelevati non prima di sei mesi ed entro 12 mesi dalla data del campionamento di cui al punto i);
3. in deroga al precedente punto 2, se l'infezione da *Brucella suis* biovar 2 è stata confermata in un unico ovino o caprino detenuto nello stabilimento, lo *status* può essere riacquisito dopo che

siano state effettuate, con esito negativo, prove su campioni prelevati conformemente alle seguenti prescrizioni:

- gli ovini e caprini interi di età superiore a 6 mesi presenti nello stabilimento al momento del campionamento sono risultati negativi ad una prova sierologica effettuata su campioni prelevati non prima di tre mesi dopo l'allontanamento dell'ultimo caso confermato e dell'ultimo animale risultato positivo a una prova immunologica.

3. Attività di sorveglianza nei confronti della *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* sugli stabilimenti che effettuano operazioni di raccolta di ovini e caprini detenuti.

Fatti salvi i requisiti sanitari che si applicano alle movimentazioni di animali di specie sensibili all'infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis*, l'APSS verifica che gli operatori di stabilimenti riconosciuti per le operazioni di raccolta di ovini e caprini detenuti rispettino i seguenti requisiti:

- le prescrizioni contenute negli articoli 94, 96, 97, 102, 133 e 134 e nelle sezioni 7 e 8 del regolamento (UE) 2016/429;
- le prescrizioni contenute negli articoli 5 e 35 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
- le prescrizioni supplementari in materia di sanità animale per le movimentazioni di ovini e caprini detenuti da e verso altri Stati membri di cui al regolamento delegato (UE) 2020/688, parte II, capo 2, sezione 2; capo 4; capo 8, sezioni 2, 3 e 5;
- le prescrizioni contenute nel regolamento delegato (UE) 2020/692, parte I, titolo 2, e parte II, titoli 1 e 2; nel regolamento (UE) 2016/429, parte V, capo 1; nel regolamento (UE) 2017/625, capo V, sezione II; nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 e nel regolamento delegato (UE) 2019/1602 per quanto riguarda l'ingresso di animali di specie sensibili nell'Unione;
- che lo stabilimento o ciascuno dei locali di stabulazione degli animali epidemiologicamente separati all'interno dello stabilimento ospiti, in qualsiasi momento, solo la stessa categoria di ungulati della stessa specie e con lo stesso stato sanitario. Tuttavia ovini e caprini possono essere ospitati insieme, in qualsiasi momento, nello stabilimento o nello stesso locale di stabulazione epidemiologicamente separato all'interno dello stabilimento;
- le prescrizioni contenute nel decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, nell'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 e s.m.i e, fino all'entrata in vigore del manuale operativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) del medesimo decreto, quelle contenute nel d.lgs. n. 193/2005 e s.m.i. secondo le indicazioni date dal Ministero della salute con nota prot. DGSAF n. 22341 del 19 settembre 2022.

Fatti salvi i requisiti sanitari che si applicano alle movimentazioni di animali di specie sensibili a *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis*, l'APSS verifica che gli operatori di stabilimenti registrati per le operazioni di raccolta rispettino i seguenti requisiti:

- le prescrizioni contenute negli articoli 84, 93 e 102 del regolamento (UE) 2016/429;
- le prescrizioni contenute nell'articolo 35 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
- che lo stabilimento o ciascuno dei locali di stabulazione degli animali epidemiologicamente separati all'interno dello stabilimento ospiti, in qualsiasi momento, solo la stessa categoria di ungulati della stessa specie e con lo stesso stato sanitario. Tuttavia ovini e caprini possono essere ospitati insieme, in qualsiasi momento, nello stabilimento o nello stesso locale di stabulazione epidemiologicamente separato all'interno dello stabilimento;
- le prescrizioni contenute nel decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, nell'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 e s.m.i e, fino all'entrata in vigore del manuale operativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) del medesimo decreto, quelle contenute nel d.lgs. n. 193/2005 e s.m.i. secondo le indicazioni date dal Ministero della salute con nota prot. DGSAF n. 22341 del 19 settembre 2022.

Fatti salvi i requisiti sanitari che si applicano alle movimentazioni di animali di specie sensibili a *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis*, l'APSS verifica che gli operatori registrati che procedono, indipendentemente da uno stabilimento, alle operazioni di raccolta di ungulati detenuti rispettino i seguenti requisiti:

- le prescrizioni contenute negli articoli 90 e 105 del regolamento (UE) 2016/429;
- le prescrizioni contenute nell'articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
- le prescrizioni contenute nel decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, nell'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 e s.m.i e, fino all'entrata in vigore del manuale operativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *q*) del medesimo decreto, quelle contenute nel d.lgs. n. 193/2005 e s.m.i. secondo le indicazioni date dal Ministero della salute con nota prot. DGSAF n. 22341 del 19 settembre 2022.

Negli stabilimenti di operatori che effettuano operazioni di raccolta di ovini e caprini detenuti, siano essi registrati siano essi riconosciuti, l'APSS dovrà sempre prevedere una verifica ispettiva in stabilimento almeno trimestrale per:

- censire tutti gli animali presenti al momento del sopralluogo e verificare la corretta compilazione del registro di carico e scarico e lo stato di aggiornamento dello stesso, nonché il rispetto dei tempi e delle modalità di inserimento in BDN delle informazioni relative alla movimentazione di capi;
- verificare la corretta identificazione di tutti gli ovini e caprini presenti e la correttezza della documentazione di provenienza/destinazione degli animali, ivi incluse le certificazioni sanitarie;
- verificare il mantenimento dell'idoneità delle strutture e gestionale delle stesse, nonché l'adeguatezza degli interventi di pulizia, lavaggio e disinfezione;
- verificare lo stato sanitario degli ovini e caprini presenti e l'adeguatezza degli interventi che garantiscono il benessere animale.

4. Attività per la conferma microbiologica della diagnosi di infezione da *Brucella* spp. in un allevamento di ovini e/o caprini.

L'APSS, ai fini della conferma microbiologica della diagnosi di infezione da *Brucella* spp. in un allevamento di ovini e/o caprini, può, qualora ritenuto necessario, disporre l'abbattimento di un capo che potrà essere indennizzato ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 605/2008.

5. Azioni in caso di non conformità

Fatte salve le misure di controllo delle malattie in caso di sospetto e conferma previste all'articolo 20 del d.lgs. n. 136/2022, il riscontro di irregolarità o inadempienze può comportare l'adozione, oltre alle sanzioni previste dal d.lgs. n. 136/2022, delle misure contemplate dall'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 e s.m.i., articolo 13.

6. Verifiche sull'adempimento delle attività previste dal presente piano.

Il coordinamento delle U.O. di Igiene e sanità pubblica veterinaria è responsabile di effettuare e documentare, nell'ambito delle verifiche dell'efficacia dei controlli previste dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2017/625, così come indicato nell'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 e s.m.i.:

- a) le verifiche sul campo circa il rispetto delle procedure seguite per le attività previste dal presente Piano e dalla normativa vigente in materia;
- b) verifiche, almeno ogni 4 mesi, del rispetto delle percentuali e della tempistica dell'attività svolta monitorata attraverso i Sistemi informativi SANAN, SIMAN e BDN.

Il coordinamento delle U.O. di Igiene e sanità pubblica veterinaria verifica l'efficacia dei controlli anche attraverso i cruscotti di sanità animale pubblicati nella sezione Statistiche del portale VETINFO, ove sono visualizzate le informazioni registrate nei Sistemi informativi.

Il competente Servizio provinciale comunica annualmente al Ministero della salute i dati previsti dal comma 2 dell'articolo 12 dell'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 e s.m.i.

7. Modulistica

L'APSS predispone la modulistica necessaria per dare attuazione alle attività previste dal presente piano.